

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Josefina Maria Borgia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xx/2023 R.G., promossa da:

DA

DEBITRICE, nato **OMISSIS** (C.F. **OMISSIS**), elettivamente domiciliata in **OMISSIS**, presso lo studio degli Avv.ti **OMISSIS**, dai quali è rappresentata sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto introduttivo

-ATTRICE-

CONTRO

FINANZIARIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in **OMISSIS**, elettivamente domiciliata in **OMISSIS**, presso lo studio dell'Avv. **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'Avv. **OMISSIS**, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

-CONVENUTA —

Conclusioni delle parti:

come nelle rispettive note conclusionali.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, regolarmente notificato, **DEBITRICE**, premettendo di avere stipulato con la società convenuta un contratto di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione, contraddistinto dal n. xxxx, estinto anticipatamente nel 2015, lamentava che non le era stata rimborsata la somma di E 1.381,42, a titolo di commissioni intermediazione; spese di istruttoria e polizza assicurativa, e ne chiedeva, il rimborso ex art. 25 sexies TUB.

Si costituiva in giudizio **FINANZIARIA S.p.A.**, che contestava in toto le pretese avversarie e ne invocava il rigetto.

Ciò premesso va osservato che la vicenda in esame trae origine dal contratto di finanziamento n. xxxx, dal momento che l'attore, avendo proceduto all'estinzione anticipata del finanziamento, lamenta che la finanziaria non gli ha rimborsato tutti i costi, ma solo quelli che la stessa ha ritenuto come "recurring".

Al fine di dirimere la presente controversia si ritiene opportuno richiamare l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, secondo cui: "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

L'art. 125 sexies TUB, recependo la disciplina dell'art. 16 della direttiva del 2008, prevede, infatti, che: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". Ora, l'inciso "per la vita residua del contratto" non solo ha suscitato dubbi interpretativi, ma ha anche contribuito ad avallare la tradizionale distinzione tra costi "up front" e costi recurring".

I primi corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari, mentre i secondi sono riconducibili alle spese legate alla durata del rapporto di credito.

Il punctum dolens della presente controversia riguarda proprio la rimborsabilità o meno dei costi "up front", dal momento che si tratta di costi che concernono le spese di gestione della pratica e quindi relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto.

Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza del 11/09/2019, resa nella causa C-383/18, nell'interpretare l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, ha affermato che

detta disposizione deve essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del credito, include tutti i costi posti a carico del consumatore".

La Corte Costituzionale, inoltre, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, del D.L. 73/21, ha dichiarato, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui limitava ai soli costi recurring il diritto alla riduzione spettante al consumatore, precisando che la medesima disciplina si applica a tutti i contratti, compresi quelli precedenti al 25 luglio 2021.

La questione sembrava essere stata definitivamente risolta, ma in realtà la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 25, paragrafo uno, della direttiva 2014/17/UE, in merito ai diritti del consumatore in caso di rimborso anticipato del credito immobiliare, con la sentenza n. 555, emessa in data 09.02.2023, ha dichiarato che: "L'art. 25, paragrafo uno, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 04.02. 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48//CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti della durata del credito".

Ora, sebbene l'oggetto della pronuncia in esame sia stata l'interpretazione della direttiva 2014/17/UE e non della direttiva 2008/48//CE (già interpretata dalla sentenza Lexitor), è d'uopo evidenziare che la Corte di Giustizia ha affermato che "l'art. 25, paragrafo uno, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'art. 16, paragrafo uno, della direttiva 2008/48/", e quindi di fatto ha escluso la possibilità di applicare un trattamento differenziato a seconda dell'applicabilità dell'una o dell'altra direttiva.

Orbene, poiché la Suprema Corte di Cassazione, con riferimento alle decisioni della Corte di Giustizia, ha più volte affermato che "le sentenze della stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (Cass. 5381/2017, 2468/2016, 22577/2012), l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto soltanto ad una riduzione dei costi recurring e non degli up front.

Da quanto testè affermato discende che la domanda proposta da Lo Vullo Gaetano deve essere rigettata. In ordine alle spese di giudizio, si ritiene giusto ed equo disporre la compensazione delle stesse, stante il mutato orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa; definitivamente pronunciando; rigetta la domanda proposta da **DEBITRICE**.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Agrigento il 21.06.2023

Il Giudice di pace
Josefina Maria Borgia